



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO



CITTÀ DI ARCO
PROVINCIA DI TRENTO

GESTIONE ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA DEI COMUNI DI RIVA DEL GARDA ED ARCO

CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI, DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE DELLE SALME, DI TRASPORTO E CREMAZIONE SALME NON MINERALIZZATE.

Sommario

- art. 1 Oggetto dell'appalto
- art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore
- art. 4 Obblighi a carico della stazione appaltante
- art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
- art. 7 Durata del contratto
- art. 8 Importo del contratto
- art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto
- art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto
- art. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di validità
- art. 13 Corrispettivi e modalità di pagamento
- art. 14 Controlli sull'esecuzione del contratto
- art. 15 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- art. 16 Divioto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- art. 17 Subappalto
- art. 18 Descrizione e modo di esecuzione dei servizi
- art. 19 Materiali, mezzi e attrezzature
- art. 20 Gestione dei rifiuti
- art. 21 Prescrizioni particolari
- art. 22 Personale
- art. 23 Tutela dei lavoratori
- art. 24 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- art. 25 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto
- art. 26 Sicurezza
- art. 27 Elezione di domicilio dell'appaltatore
- art. 28 Trattamento dei dati personali
- art. 29 Cauzione definitiva
- art. 30 Obblighi assicurativi
- art. 31 Penali
- art. 32 Risoluzione del contratto
- art. 33 Recesso
- art. 34 Definizione delle controversie
- art. 35 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 36 Obblighi in materia di legalità
- art. 37 Spese contrattuali
- art. 38 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- art. 39 Disposizioni anticorruzione
- art. 40 Norma di chiusura

gennaio 2019

ART. 1 **Oggetto del appalto**

1. L'appalto ha per oggetto i servizi di manutenzione dei Cimiteri comunali di Grez, Varone, Campi, e Pegasina, di seppellimento ed esumazione delle salme, di trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate, che devono venire svolti in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato nonché alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 2 **Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. I servizi di cui all'art. 1 sono così riassunti:

- organizzazione del servizio
- manutenzione generale dei cimiteri
- ricevimento salme
- inumazione
- tumulazione
- esumazione
- estumulazione fine alla traslazione in altro tumulo o altro cimitero
- estumulazione nei casi consentiti dal D.P.R. 285/1990
- trasporto e cremazione salme non mineralizzate
- ricognizione

2. L'appalto di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- › organizzazione e coordinamento della squadra preposta ai servizi oggetto dell'appalto;
- › collegamento quotidiano con il servizio cimiteriale del Comune di Riva del Garda sia direttamente presso l'ufficio ubicato presso il cimitero di Grez, sia per via telematica, telefonica, fax etc.;
- › espletamento delle funzioni amministrative collegate ai servizi oggetto dell'appalto e compilazione della scheda lavoro giornaliera in stretto contatto con il servizio cimiteriale;
- › consegna al servizio cimiteriale dei documenti accompagnatori della salma (autorizzazione alla sepoltura - autorizzazione al trasporto - verbale di cremazione - comunicazioni varie).

3. I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto, l'erogazione degli stessi da parte della ditta appaltatrice dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
4. Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali saranno possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali: il servizio dovrà comunque essere garantito con personale sufficiente allo svolgimento delle mansioni richieste.
5. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicato al Comune di Riva del Garda - ufficio servizi cimiteriali, da parte della ditta, la quale dovrà, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.
2. Le modalità e le frequenze di svolgimento dei servizi vengono descritte negli articoli successivi.

ART. 3

Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alla prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia, contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, nell'art. 75, comma 7ter della L.P. 11.09.1998, n. 10, nel D.P.G.P. dd. 12.02.2008, n. 5-112/Leg., nella L.P. 20.06.2008, n. 7 e s.m., nel vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, nelle ordinanze del Sindaco, nelle disposizioni regolamentari vigenti e da assumere in materia di Polizia Mortuaria e di servizi cimiteriali e nelle modificazioni che in futuro dovessero venire emanate in materia, nel presente capitolato tecnico nonché di ogni altra disposizione che l'Amministrazione o l'Autorità Sanitaria ritenesse di emanare nel corso dell'appalto ai fini del servizio.
5. L'Appaltatore, i suoi dipendenti, i familiari nel caso di ditta individuale, non possono mantenere alcun contatto diretto con il pubblico, ma devono esclusivamente prendere disposizioni dall'addetto ai servizi cimiteriali; è parimenti escluso che possano essere svolte prestazioni particolari a favore di chiunque, dietro versamento di corrispettivi o gratifiche a qualsiasi titolo. Sono in particolare escluse le prestazioni a favore di ditte che per conto terzi operano nell'ambito del cimitero per allestimento di tombe o addobbi floreali.

ART. 4

Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante, al fine di agevolare l'espletamento dei servizi richiesti, mette a disposizione spazi e depositi per il ricovero di mezzi e attrezzature, come specificato nel successivo art. 19.

ART. 5

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono in via principale:
 - la L.P. 09.03.2016 n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 26.02.2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dd. 26.02.2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - la L.P. 19.07.1990 n. 23: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. dd. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23"* concernente: *"Disciplina*

dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e il D.P.R. 05.10.2010 n. 207, *per quanto applicabili all'ordinamento provinciale*;
 - il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 *"Attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 03.08.2009 n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - la L. 13.08.2010 n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - il D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13.08.2010 n. 136"*;
 - la L. 06.11.2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

ART. 6 **Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante del rapporto contrattuale:
 - il presente capitolato speciale di appalto
 - la relazione tecnica
 - il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
 - l'offerta economica dell'appaltatore.

ART. 7 **Durata del contratto**

1. Il contratto ha decorrenza dal 01.04.2019 sino al 31.03.2021.
2. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcun preavviso o notifica.

ART. 8 **Importo del contratto**

1. Il corrispettivo a base di appalto per l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato (nel periodo temporale indicato nell'art. 7) ammonta presuntivamente, trattandosi di appalto a misura, a € 147.472,00 (importo comprensivo degli oneri interferenziali) oltre ad IVA 22%e, di cui € 145.192,00 soggetti a ribasso, ed € 2.280,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo è presunto, considerato che l'esecuzione del numero e del tipo delle operazioni è soggetta a circostanze variabili ed indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.
2. Con tale corrispettivo, da cui verrà detratta la percentuale di ribasso offerta, l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal Committente per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
3. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento *dott.ssa Anna Cattoi*, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e appaltatore.

ART. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

ART. 12 Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 09.03.2016, n. 2.

ART. 13 Corrispettivi e modalità di pagamento

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore con cadenza bimestrale e con il sistema a misura, applicando alle quantità di servizi effettivamente svolti i prezzi indicati nella relazione tecnica descrittiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara. A tal fine sarà redatto un apposito documento, denominato "Stato di Avanzamento Lavori" (S.A.L.).
2. I pagamenti saranno erogati per tutti i servizi effettuati bimestralmente, con la ritenuta dello 0,50% - a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione

e assistenza dei lavoratori - sulla base dei certificati di pagamento relativi ai S.A.L. predisposti.

3. Gli stati di avanzamento sono cumulativi sia della quota parte dei servizi di manutenzione e sia delle prestazioni per servizi di seppellimento, esumazione, trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate, effettivamente svolti nel bimestre considerato.
4. La ditta appaltatrice dovrà inoltrare al Servizio Ragioneria fatture bimestrali posticipate, trasmesse entro la fine del mese successivo al bimestre di riferimento. Il corrispettivo per l'appalto sarà versato dal Comune all'Impresa mediante mandati di pagamento esigibili presso il Tesoriere comunale a 30 giorni decorrenti dalla data di protocollazione delle fatture.
5. La stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), della regolarità contributiva della ditta. In conformità all'art. 31, comma 3, della L. 09.08.2013 n. 98, in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal S.A.L. l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante D.U.R.C. è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo comunale ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. L'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento, da parte della Tesoreria e del circuito interbancario, della procedura di pagamento.
7. La valutazione negativa della qualità dei servizi resi, comporterà la sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione e l'applicazione delle penalità di cui all'art. 31, fatti salvi i casi di recesso e risoluzione per inadempimento di cui all'art. 32.
8. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
9. E' espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi per tutta la durata dell'appalto e per il periodo di eventuale prosecuzione provvisoria. Pertanto i prezzi dei servizi indicati nel contratto sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale.
10. Entro il primo trimestre dalla scadenza del contratto, il Comune provvederà all'emissione dello stato finale ai fini della liquidazione del saldo spettante all'Appaltatore, a cui si provvederà subordinatamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, con liberazione delle garanzie contrattuali.
11. Con tali liquidazioni, in avanzamento e a saldo, l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi o connessi o conseguenti ai servizi medesimi, senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di sorta, in tutto essendo soddisfatto dal Comune per il corrispettivo convenuto.

ART. 14 **Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tal fine l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione

appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15

Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 16

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ad esclusione del caso in cui la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, si applica la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
3. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 17

Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri per la sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi

subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della L. n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 18 **Descrizione e modo di esecuzione dei servizi**

1. Taglio dell'erba delle aiuole:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez (compreso emiciclo e retro servizi igienici lato sud)	20
Varone (comprese vasche olivi)	20
Campi	20
Pegasina	20
Varone (parcheggio)	20

2. Mantenimento della pulizia, mediante estirpazione completa delle erbe, tra le connessure dei cordoli e le piastre di pavimentazione dei viali;

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	8
Varone	8
Campi	8
Pegasina	8

3. Mantenimento della pulizia, mediante estirpazione delle erbe, nei vialetti interni ai campi di inumazione tenuti a ghiaino e simili, nonché negli spazi con pietrisco;

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	8
Varone	8

Campi	8
Pegasina	8

4. Mantenimento della pulizia dei viali principali non pavimentati mediante estirpazione completa delle erbe:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	8
Varone	8
Campi	8
Pegasina	8

5. Cura delle siepi dalle erbe infestanti mediante estirpazione manuale e zappatura del terreno:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	8
Varone	8

6. Taglio completo dell'erba nei vialetti interni ai campi di inumazione tenuti a inerbati:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	20
Varone	20
Campi	20
Pegasina	20

7. Potatura di contenimento e formazione delle **siepi** all'interno dei cimiteri e negli spazi antistanti agli stessi:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	4
Varone	4
Campi	4
Pegasina	4

8. Potatura annuale di contenimento e formazione delle **piante di cipresso ed olivo** all'interno dei cimiteri e negli spazi antistanti agli stessi:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez e Varone (cipresso)	270
Grez e Varone (olivo)	14

9. Mantenimento dell'ordine e pulizia delle aree cimiteriali, delle aree antistanti e pertinenziali, (viali, vialetti, fontanelle etc.):

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	12
Varone	12
Campi	12
Pegasina	12

10. Mantenimento dell'ordine e pulizia delle aree cimiteriali, delle aree antistanti e pertinenziali, mediante svuotamento dei cestini / bidoni porta rifiuti:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	12
Varone	12

11. Pulizia e piccola manutenzione annuale delle caditoie e pozzetti della fognatura:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	2
Varone	2
Campi	2

12. Pulizia delle tombe e monumenti di interesse cittadino:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	8
Varone	8
Campi	8
Pegasina	8
monumento Luigi Stork	8

13. Riduzione del verde ornamentale di misura eccedente le sepolture, ed eventuali interventi di manutenzione alle tombe che risultino abbandonate:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	4
Varone	4
Campi	4
Pegasina	4

14. Pulizia e sanificazione sala autopsia, camera mortuaria, sala celle, celle frigorifere e sala sosta feretri:

CIMITERO DI GREZ	
SALE	NR. OPERAZIONI
sala autopsia	24
camera mortuaria	24
sala celle e celle frigorifero	24
sala sosta feretri	64

15. Pulizia e sanificazione vetri, serramenti, rivestimenti, infissi, arredi e attrezzature della palazzina servizi lato sud/ovest del cimitero di Grez:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	8

16. Pulizia e sanificazione servizi igienici:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	360
Varone e Campi	4

17. Sgombero completo della neve dai viali principali dei Cimiteri e dai piazzali antistanti:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	4
Varone	4
Campi	6
Pegasina	4

18. Spargimento sui viali principali e piazzali antistanti i Cimiteri di materiali idonei a prevenire la formazione di lastre di ghiaccio:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	6
Varone	6
Campi	6
Pegasina	6

La manutenzione generale dei cimiteri consiste in:

- Taglio dell'erba delle aiuole e dei vialetti interni ai campi di inumazione tenuti inerbati, comprese le relative bordature (piante, lapidi etc.), esteso a tutto l'ambito cimiteriale, raccolta e

asporto dell'erba di risulta, eseguito con soluzione di continuità e con cadenza stabilita dall'Amministrazione comunale.

- | Mantenimento dell'ordine e pulizia mediante estirpazione delle erbe:
 - a) tra le connessure dei cordoli e le piastre di pavimentazione dei viali, nonché lungo i muri, cordonate etc. di pertinenza cimiteriale,
 - b) nei viali interni ai campi di inumazione tenuti a ghiaino e simili
 - c) nei viali principali non pavimentati

con raccolta e asporto dell'erba di risulta e spazzamento dei viali stessi; dette operazioni sono da effettuarsi con soluzione di continuità e con cadenza stabilita dall'Amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo e l'applicazione di trattamenti previsti dal piano di azione per l'uso sostenibile del prodotto fitosanitari.

- | Cura delle siepi dalle erbe infestanti mediante estirpazione manuale e zappatura del terreno, raccolta ed asporto dell'erba di risulta e rastrellamento finale del terreno, da effettuarsi con soluzione di continuità e con cadenza stabilita dall'Amministrazione comunale.
- | Potatura di contenimento e formazione delle siepi all'interno dei cimiteri e negli spazi antistanti agli stessi, con pulizia e asporto del materiale di risulta, da effettuarsi con soluzione di continuità e con cadenza stabilita dall'Amministrazione comunale.
- | Potatura di contenimento e formazione delle **piante di cipresso ed olivo** all'interno dei cimiteri e negli spazi antistanti agli stessi ad esclusione delle piante di olivo poste nel parcheggio antistante il cimitero di Varone e nelle aiuole (lato ovest) all'interno del cimitero di Grez.
- | Mantenimento dell'ordine e pulizia delle aree cimiteriali, delle aree antistanti e pertinenziali, (viali, vialetti, fontanelle etc.), mediante pulizia e lavaggio porticati interni, esterni e seminterrati, spazzamento manuale e meccanico, raccolta e asportazione di tutto il fogliame, residui cartacei, e qualsiasi altro tipo di rifiuto ogni qualvolta necessario, e comunque con frequenza minima settimanale.
- | Svuotamento dei cestini/bidoni porta rifiuti nelle aree cimiteriali, in quelle antistanti e pertinenziali ogni qualvolta necessario, al fine di evitare il totale riempimento degli stessi con conseguente spargimento dei rifiuti al suolo.
- | Pulizia e piccola manutenzione annuale delle caditoie, pozzetti della fognatura, grondaie e pluviali degli edifici.
- | Pulizia tombe e monumenti di interesse cittadino.
- | Riduzione del verde ornamentale di misura eccedente le sepolture, ed eventuali interventi di manutenzione alle tombe che risultino abbandonate.
- | Pulizia e sanificazione:
 - a) delle sale obitoriali, specificatamente sala sosta feretri, camera mortuaria, sala celle, celle frigorifere e sala autopsia, quest'ultima limitatamente alle autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria e Sanitaria su salme riesumate, secondo le indicazioni dell'Ufficiale Sanitario, con prodotti a carico della ditta, preventivamente concordati con il servizio cimiteriale, e con cadenza stabilita dallo stesso;
 - b) dei vetri, serramenti, rivestimenti, infissi, arredi e attrezzature della palazzina servizi lato sud/ovest del cimitero di Grez;
 - c) dei servizi igienici con prodotti e materiale igienico-sanitario a carico della ditta, di norma a giorni alterni e all'occorrenza su richiesta del servizio cimiteriale:
- | Sgombero completo della neve - con spargimento di materiali idonei a prevenire la formazione di lastre di ghiaccio - dai viali principali dei Cimiteri e dai piazzali antistanti gli stessi, con intervento immediato su richiesta dell'addetto al Servizio cimiteriale, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche se operativamente frazionato in più giorni.

Le operazione di ricevimento delle salme (connesse alla operazioni di cui agli articoli seguenti) consistono in:

- └ ritiro e consegna all'ufficio servizi cimiteriali dei documenti accompagnatori della salma o dell'urna cineraria;
- └ assistenza al personale dell'impresa funebre, incaricato del trasporto, all'espletamento di eventuali operazioni connesse all'inumazione o alla tumulazione dei feretri, ovvero al deposito dei feretri nelle sale preposte nella fase precedente la partenza per l'ara crematoria;

19. Inumazione salme in campo comune:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez e Varone	56
Campi e Pegasina	8

20. Inumazione salme in campo comune di bambini e infanti:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pegasina	4

Le operazioni di inumazione (deposito feretro in terra) consistono in:

- └ preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe;
- └ scavo completo della fossa con idoneo mezzo meccanico o, eccezionalmente, a mano, delle dimensioni idonee che abbiano le seguenti misure:
 - a. per i cadaveri di persone di oltre 10 anni d'età, profondità ml. 1,50 - lunghezza ml. 2,20 - larghezza ml. 0,80;
 - b. per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni, profondità ml. 1,50 - lunghezza ml. 1,50 - larghezza ml. 0,50;
- └ bonifica della fossa, pulizia con asportazione dei sassi di dimensioni eccessive rispetto alla struttura naturale del terreno, formazione delle necessarie opere provvisionali per la protezione delle parti laterali da franamenti e la messa in sicurezza del ciglio dello scavo da eventuali cedimenti;
- └ preparazione del luogo di sepoltura, con apposizione di passatoie antiscivolo di idonea larghezza, posizionamento in calce alla fossa di vaso cerimoniale con paletta spargi sabbia, di cavalletti porta feretro, attrezzatura cala feretro e corde igienizzate, rastrellamento dello spazio circostante la fossa, al fine di garantire una condizione di decoro per lo svolgimento del rito funebre; all'occorrenza, si richiede, in aggiunta, l'allestimento di tenda copri fossa, realizzazione di passatoia di accesso alla fossa costituita da pannelli o simili in materiale da concordare con l'ufficio servizi cimiteriali;
- └ spostamento delle macchine operatrici ed attrezzature varie in luogo non prossimo all'area di inumazione;
- └ posizionamento in sito del feretro e riempimento della fossa (con trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cimitero, in luogo indicato dall'ufficio servizi cimiteriali), posa del cippo, ricarica del terreno in caso di cedimento e mantenimento dei vialetti divisorii delle fosse contigue a ghiaiano fino alla apposizione della lapide definitiva, sistemazione dei binderi, cordonate e piastre di pavimentazione mossi a seguito dei lavori.

21. Tumulazione salma in cripta:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	14

22. Tumulazione salma in loculo sarcofago:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	20

23. Tumulazione ceneri in cripta:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	10

24. Tumulazione ceneri in loculo sarcofago:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	22

25. Tumulazione ceneri in celletta ossario:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	90

Le operazioni di tumulazione - previa ricezione del feretro a seguito rito funebre - consistono in:

- └ rimozione dell'elemento lapideo (solo x loculi sarcofagi e cellette ossario);
- └ apertura della tomba di famiglia (asportazione delle botole), del loculo, della celletta ossario con eventuale pulizia e sistemazione della sede di alloggiamento (*protezioni e delimitazioni*);
- └ accompagnamento del feretro al posto di tumulazione, compresa l'eventuale sosta nella sala ceremonie per l'esequia funebre, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente a detto servizio ovvero, movimentazione dell'urna cineraria della sale obitoriali al posto di tumulazione, compresa l'eventuale sosta nella sala ceremonie per l'eventuale esequia funebre;
- └ tumulazione del feretro in loculo sarcofago o tomba di famiglia mediante l'impiego delle apposite attrezature (calabare, montaferetri) e di idonea copertura in caso di pioggia, oppure tumulazione di urna cineraria in tomba di famiglia, loculo sarcofago o celletta ossario;
- └ chiusura del tumulo secondo le modalità previste dall'art. 76 D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e s.m. e risistemazione dell'elemento lapideo (escluso tombe di famiglia).

26. Estumulazione salma da cripta:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI

Grez – Varone	2
---------------	---

27. Estumulazione salma da loculo sarcofago:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	6

28. Estumulazione resti mortali o ossa in cassetta o ceneri da cripta:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	6

29. Estumulazione resti mortali o ossa in cassetta o ceneri da loculo sarcofago:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	6

30. Estumulazione resti mortali in cassetta o ceneri, da celletta ossario:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	30

Le operazioni di estumulazione consistono in:

- └ rimozione dell'elemento lapideo (solo x loculi sarcofagi e cellette ossario);
- └ apertura della sepoltura (loculo, tomba di famiglia o celletta ossario) sia essa in muratura che in lastra di cemento, con demolizione della parete, pulizia dell'interno del tumulo, smaltimento a norma di legge del materiale di risulta;
- └ estrazione del feretro o della cassetta resti mortali o dell'urna cineraria;
- └ se l'estumulazione del feretro riguarda la casistica di cui all'art. 88 D.P.R. n. 285/1990, traslazione dello stesso nel tumulo di nuova sistemazione o nelle sale obitoriali del cimitero;
- └ se l'estumulazione del feretro riguarda la casistica di cui all'art. 86 D.P.R. n. 285/1990 e Circolare 31.07.1998 n. 10, apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:
 - a) se scheletrizzati, deposizione degli stessi a mano o con l'ausilio di apposite pinze in cassetta ossario (fornita dal servizio cimiteriale) e tumulazione della cassetta ossario nello stesso tumulo o in altro tumulo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione, ovvero collocamento dei resti mortali in ossario comune;
 - b) se mummificati, deposizione degli stessi a mano o con l'ausilio di apposite pinze in nuova cassa idonea alla tumulazione (se necessaria) e tumulazione della medesima nello stesso tumulo o altro tumulo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione; in alternativa traslazione in apposito contenitore di materiale biodegradabile, eseguendo le stesse operazioni previste per il trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate;
- └ chiusura del tumulo di provenienza del feretro;
- └ sistemazione dell'elemento lapideo nei casi previsti;

- l pulizia dell'area interessata dalle operazioni sopra descritte, trasporto e smaltimento del materiale costituente il feretro presso apposito contenitore e del materiale di risulta secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- l disinfezione dell'attrezzatura utilizzata;
- l Le operazioni sopra descritte sono alternative; pertanto ne verrà eseguita l'una o l'altra, sulla base delle indicazioni fornite dal servizio cimiteriale, secondo la volontà espressa dai familiari o aventi titolo.

Le operazioni di ricognizione (verifica interna di una tomba di famiglia o loculo sarcofago o celletta ossario) consistono in:

- l rimozione della lapide (solo per loculi sarcofagi);
- l apertura di un varco di dimensioni tali da poter verificare l'esatta capienza e la situazione interna, seguita dalla chiusura del foro praticato secondo le modalità esplicitate per le operazioni di estumulazione.

31. Esumazione di salma da campo comune:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	18

32. Ricomposizione di spoglie, resti mortali od ossa in cassa o cassetta di zinco, con trasferimento degli stessi nell'ambito cimiteriale:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	18

33. Tumulazione resti mortali o urna cineraria in cripta:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	2

34. Tumulazione resti mortali o urna cineraria in loculo sarcofago:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	10

35. Tumulazione resti mortali o urna cineraria in celletta ossario:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	22

Le operazioni di esumazione per singole sepolture o per zone comprendono:

- l recinzione provvisoria della fossa o dell'area per un'altezza di almeno mt. 2, tale da impedire la vista delle operazioni dall'esterno;
- l messa in sicurezza, all'occorrenza, delle tombe finitime;

- └ rimozione degli elementi lapidei di ornamento tombale e relativo trasporto al punto di raccolta per il successivo smaltimento;
- └ scavo di sbancamento, a mano o con mezzi meccanici, bonifica della fossa, pulizia con asportazione dei sassi di dimensioni eccessive rispetto alla struttura naturale del terreno, formazione delle necessarie opere provvisionali per la protezione delle parti laterali da franamenti e la messa in sicurezza del ciglio dello scavo da eventuali cedimenti, pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali, che saranno depositi (a mano o con l'ausilio di apposite pinze meccaniche) in apposita cassetta in zinco (fornita dal servizio cimiteriale), munita di targhetta identificativa del defunto, nel caso di conservazione degli stessi; nel caso di resti mortali indecomposti seguirà l'applicazione, su indicazione del servizio cimiteriale, di una delle casistiche previste dalla Circolare dd. 31.07.1998 n. 10;
- └ relativamente alle operazioni di tumulazione vedasi paragrafo specificatamente dedicato;
- └ smaltimento dei materiali di risulta del feretro utilizzando apposito contenitore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- └ richiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
- └ pulizia e riordino dell'area interessata dalle operazioni;
- └ ricarica e semina della stessa;
- └ disinfezione dell'attrezzatura utilizzata.

36. Fornitura assistenza e prestazioni necessarie in caso di autopsie disposte dalla Autorità Giudiziaria su salme riesumate, compresa la ricomposizione delle spoglie mortali e smaltimento indumenti come da disposizioni del D.P.R. n. 285/1990:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	2

37. Esecuzione di ogni altro compito affidato dall'Autorità Sanitaria, purchè abbia attinenza con i servizi cimiteriali (assistenza al Medico Legale, ricomposizione e vestizione salme, smaltimento indumenti etc. come da disposizioni del D.P.R. n. 285/1990):

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	2

38. Rimozione elementi lapidei di ornamento tombale dai campi comuni per esumazioni ordinarie per turno di rotazione, ai sensi art. 82 del D.P.R. n. 285/1990:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	34

39. Scavo di sbancamento in terreno per esumazioni ordinarie per turno di rotazione, ai sensi art. 82 del D.P.R. n. 285/1990:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	4

Varone	24
Campi e Pegasina	8

40. Vedasi articolo 39 riferito al campo bambini e infanti:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez	2

41. Vedasi articolo 39 riferito al campo mineralizzazione:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi	8

42. Ricomposizione di spoglie, resti mortali od ossa e raccolta, esclusivamente nella apposita cassa o cassetta di zinco, munita di targhetta identificativa, a seguito di esumazioni ordinarie per turno di rotazione, ai sensi art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 :

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pegasina	38

43. Inumazione nel campo speciale delle salme non mineralizzate:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pegasina	4

44. Tumulazione di salma non decomposta (a seguito di esumazioni ordinarie per turno di rotazione) in cripta:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	2

45. Tumulazione di salma non decomposta (a seguito di esumazioni ordinarie per turno di rotazione) in loculo sarcofago:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	2

46. Trasporto e cremazione salme non mineralizzate:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pegasina	8

Il servizio di trasporto e cremazione delle salme non mineralizzate comprende:

- |- fornitura feretro in materiale idoneo;

- └ fornitura sacco salma in materiale mater – by;
- └ fornitura materassino assorbente;
- └ chiusura feretro;
- └ trasporto feretro all'ara crematoria;
- └ cremazione salma della quale sia stata rilevata la non completa scheletrizzazione;
- └ fornitura urna cineraria (modello da concordare con il Servizio cimiteriale) e targhetta identificativa del defunto in metallo, ritorno ceneri in urna sigillata con deposito delle stesse nelle sale obitoriali del cimitero di Grez.

47. Tumulazione resti mortali o ceneri di salme non mineralizzate in cripta:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone	6

48. Tumulazione resti mortali o ceneri di salme non mineralizzate in loculo sarcofago:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	8

49. Tumulazione resti mortali contenuti in cassetta di zinco o ceneri di salme non mineralizzate in celletta ossario:

CIMITERI	NR. OPERAZIONI
Grez – Varone – Campi - Pregasina	34

Per l'esecuzione delle operazioni di cui alle voci dalla n. 38 alla n. 45 e dalla n. 47 alla n. 49 si rimanda alle descrizioni tecnico-operative relative alle operazioni di esumazione per singola sepoltura o per zone e alle operazioni inumazione e tumulazione.

50. Ricarica e semina del campo o zona:

CIMITERI	mq
Grez – Varone – Campi - Pregasina	100

51. Rifacimento del tappeto erboso nei vialetti interni ai campi comuni:

CIMITERI	mq
Grez – Varone – Campi - Pregasina	100

52. Fornitura e posa in opera di prato in rotoli nei vialetti interni dei campi comuni:

CIMITERI	mq

Grez – Varone – Campi - Pegasina	300
-------------------------------------	-----

53. Mantenimento del tappeto erboso mediante concimazione:

CIMITERI	mq
Grez – Varone – Campi - Pegasina	7000

54. Manutenzione ordinaria:

CIMITERI	ORE
Grez – Varone – Campi - Pegasina	92

Ripristino e mantenimento manto erboso

- └ ricarica e semina del campo o zona, compresa fresatura, livellamento, rastrellamento, distribuzione sementi e successiva rullatura, concimazione, annaffiatura sino ad avvenuta radicazione, con frequenza giornaliera, compresa la fornitura di terra vegetale idonea;z
- └ rifacimento manto erboso mediante semina o fornitura e posa di prato in rotoli composto da **poa pratense** o miscuglio tipo **sport** nelle aiuole e nei vialetti interni ai campi comuni, ad avvenuta inumazione e collocazione lapidi;
- └ irrigazione e concimazione del tappeto erboso nelle aiuole e nei vialetti interni ai campi di inumazione;

Le voci dalla n. 38 alla n. 49 riguardano operazioni ad esecuzione eventuale, la cui effettuazione avverrà solo a richiesta dell'Amministrazione che provvederà a comunicare il numero e il periodo di svolgimento delle stesse, previo accordo con la ditta appaltatrice.

ART. 19 **Materiali, mezzi e attrezzature**

1. Tutti gli attrezzi, mezzi meccanici e macchine operatrici (veicoli attrezzati, escavatori, montaferetri, calaferetri, sistemi di messa in sicurezza/protezione e relative passatoie, tenda copri fossa, tosaerba, rastrelli, falci, vanghe, picconi, ecc.) necessari per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'Appaltatore. L'amministrazione potrà a propria discrezione eventualmente concedere l'uso di particolari attrezzature, con le cautele e le garanzie del caso.
2. Devono essere utilizzati solamente prodotti e mezzi idonei allo svolgimento del servizio, in buono stato di mantenimento e rispettanti le normative di sicurezza, che non danneggino minimamente impianti, stabili, oggetti, arredi, strutture pubbliche e preventivamente autorizzati dal servizio cimiteriale. E' consentito l'impiego all'interno dei cimiteri di veicoli di piccole dimensioni (max 35 quintali a pieno carico), comunque ed esclusivamente gommati, al fine di non arrecare danno alla pavimentazione e alle porzioni verdi.
3. Il Comune mette altresì a disposizione le due arcate deposito realizzate nella parte nord-ovest del Cimitero di Grez, da utilizzare da parte dell'Appaltatore ad esclusivo uso di ricovero dei mezzi sopraccitati nonchè lo spazio antistante da adibire per la collocazione di eventuali contenitori scarabili destinati, alla raccolta dei rifiuti provenienti dalla pulizia dei cimiteri comunali ed attività connesse alle operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni,

bonifiche, pulizia, ecc.), materiale di scavo e di risulta ed a deposito del pietrisco, terra vegetale, e quant'altro necessario allo svolgimento del Servizio.

4. Sono a carico dell'Appaltatore i materiali edilizi per la chiusura dei loculi, cripte e cellette ossario.
5. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura della terra vegetale, sementi, concimi e fertilizzanti impiegati per la ricostruzione dei tappeti erbosi di tipo tradizionale, il prato a rotoli composto da **poa pratense** o miscuglio tipo **sport** nonchè eventuali diserbanti autorizzati dall'Amministrazione comunale e/o dall'Autorità Sanitaria per tipologia di prodotto e per localizzazione dell'intervento; sono altresì a carico dello stesso la fornitura di prodotti atti a prevenire il formarsi di lastre di ghiaccio nelle aree cimiteriali e negli spazi antistanti le stesse, il pietrisco per i viali e vialetti ed i prodotti necessari alla pulizia e disinfezione/sanificazione delle sale obitoriali, celle frigorifere, relative attrezzature e fornitura del materiale igienico-sanitario (carta igienica e sapone liquido) per i servizi igienici.
6. Tutto il materiale di potatura, di falciatura e tosatura delle erbe, e comunque, di risulta proveniente dai cimiteri e dalle aree antistanti e pertinenziali, apparterrà all'Appaltatore.
7. Anche la legna proveniente dall'abbattimento di piante apparterrà all'Appaltatore quando l'abbattimento derivasse dalla necessità occasionale di eliminare alberi vecchi, secchi o rovinati.
8. Quando, però, si trattasse di sostituire gli alberi di tutta un'area o un viale alla cui fornitura delle piante nuove provvede la stazione appaltante, la legna resta di proprietà del Comune.
9. E' a carico dell'Appaltatore lo smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale, le cui modalità di gestione sono riportate nel successivo art. 20 del capitolato speciale di appalto.
10. La fornitura dell'acqua è gratuita.
11. L'impresa, nell'esecuzione dei servizi inerenti la pulizia e sanificazione delle sale obitoriali etc. è tenuta all'utilizzo di prodotti ecologici a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). In particolare, i prodotti debbono rispettare i criteri minimi ambientali (C.A.M.) di cui al D.M. 24.05.2012 e s.m., cui fa riferimento l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale".

ART. 20 **Gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente capitolato speciale di appalto dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente (riferimento normativo D.P.R. 15.07.2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31.07.2002, n. 179" e s.m.i., specificatamente art. 1, 2, 3 e 4 del Capo I "Disposizioni generali" e artt. 12 e 13 del Capo III "Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento" del citato D.P.R. 254/2003).
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Detti rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali

operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili sopra descritti.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o tritazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale (sentito l'ufficio servizi cimiteriali) senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti quali oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.

ART. 21 **Prescrizioni particolari**

1. Il servizio deve essere svolto con l'impiego di attrezzature tecniche moderne ed idonee nonché personale adeguatamente preparato con esperienza lavorativa nel settore, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte; dette attrezzature devono sempre essere in buono stato di mantenimento e rispettanti le normative di sicurezza in particolare sotto il profilo antinfortunistico.
2. La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sui posti di lavoro.
3. La trascuratezza della manutenzione e qualunque segno di abbandono o di scarsa cura dei viali, delle tombe, delle aiuole e dei tappeti verdi, nonché l'inadeguatezza nella predisposizione delle sepolture e nell'esecuzione delle relative operazioni comporteranno l'applicazione di quanto previsto dall'art. 31 del presente capitolo.
4. La ditta deve disporre delle macchine operatrici, di trasporto mezzi e personale in loco al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato ed in particolare l'operatività entro due ore dalla comunicazione, in orario lavorativo, per l'esecuzione delle operazioni di ricevimento e/o di inumazione e/o di tumulazione delle salme (quest'ultima operazione più riguardare anche urne cinerarie o cassette di resti mortali).
5. Per esigenze legate alle dimensioni dei viali interni al campo santo e mantenimento del verde delimitante i singoli riquadri, la ditta – per le quotidiane operazioni di pulizia e piccola manutenzione (raccolta immondizie, sfalcio erba, trasporto piccola attrezzatura) – deve necessariamente disporre di idoneo mezzo (tipo autocarro di piccole dimensioni) con caratteristiche tecnico/meccaniche confacenti ai luoghi d'impiego.
6. La ditta appaltatrice dovrà garantire, presso la propria sede operativa, la disponibilità di apparecchiature e/o strumenti (email, pec, fax) idonei a consentire comunicazioni urgenti da parte degli incaricati dei servizi cimiteriali o altri incaricati di servizi comunali.

ART. 22 **Personale**

1. L'impresa è tenuta a prestare i servizi oggetto dell'appalto con la tipologia ed il numero minimo di personale contrattualmente previsto, come da offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di accertare il rispetto delle condizioni offerte in sede di gara, in particolare sull'utilizzo di mezzi e/o attrezzature e sul personale addetto. In caso di accertato inadempimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 32.
3. L'Appaltatore deve assicurare il servizio in maniera continuativa con presenza quotidiana di personale adeguatamente preparato, con esperienza nel settore, ed in numero conforme alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.Lgs. 50/2016 e s.m.), sufficiente allo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolo anche con riferimento alla contemporaneità di determinati servizi.
4. In caso di sciopero o altra manifestazione che determini improvvisa o insostituibile carenza del personale, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza da definirsi in accordo con l'Amministrazione, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi minimi indispensabili ed essenziali.
5. Il personale addetto all'esecuzione dei servizi previsti dovrà presentarsi in ordine, indossare una divisa di servizio concordata con l'ufficio servizi cimiteriali e la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, mantenere altresì un contegno decoroso ed operare in modo da non violare le disposizioni di legge e di regolamento dei servizi cimiteriali, a scanso delle penalità di cui all' art. 31.
6. Dovrà essere assolutamente rispettato il divieto di fumo.
7. L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del Dirigente del Servizio necroscopico e cimiteriale, i dipendenti che trascurino il servizio o usino un linguaggio scorretto e riprovevole o non osservino una condotta irrepreensibile.
8. Le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione Comunale sono vincolanti per l'Appaltatore, che non può mantenere in servizio personale che non mantenga un contegno riguardoso e corretto verso le Autorità e verso l'utenza cimiteriale ed irrispettoso dei luoghi e della delicatezza dei servizi da svolgere.
9. Entro 30 giorni dall'assunzione del servizio, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Riva del Garda, l'elenco nominativo del personale addetto al Servizio, specificando i nominativi dei preposti incaricati allo svolgimento del Servizio oggetto dell'Appalto, il livello categoriale, mediante fotocopia delle parti relative del libro matricola dell'azienda o ditta, nonché numero, qualifica, posizione del personale impiegato e di volta in volta le cessazioni e le nuove assunzioni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 31.

ART. 23 **Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

ART. 24

Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti "multiservizi" ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 25 **Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto**

1. Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nell'articolo precedente, come peraltro ribadito dal comma 2, dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016.
2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'allegato – *elenco del personale*, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto.

ART. 26 **Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, sollevando così la stazione appaltante da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei servizi effettuati.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolo.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale
5. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà completare il D.U.V.R.I. per la parte di sua competenza e successivamente l'Impresa aggiudicataria dovrà cooperare con la stazione appaltante allo scopo di individuare tutti i rischi specifici ed interferenti, che verranno poi riportati in appositi verbali di "cooperazione e coordinamento".

ART. 27 **Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
2. L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

ART. 28 **Trattamento dei dati personali**

1. Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dagli uffici competenti per la procedura di affidamento dei servizi in oggetto, per l'attività di verifica in capo al contraente del possesso dei prescritti requisiti ed in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. I dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Riva del Garda, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). È possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L'informativa

completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l'Area servizi alla persona e alla comunità – U.O. Affari Demografici, elettorali e statistici.

ART. 29 **Cauzione definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

ART. 30 **Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze RCT (avente quale massimale unico per sinistro un importo non inferiore a quello indicato al successivo punto 4.) e un'opportuna polizza RCO, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La ditta appaltatrice è tenuta a sottoscrivere, per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persona lesa, cose ed animali nell'espletamento del servizio inerente l'appalto medesimo, sollevando con ciò l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori ai seguenti importi: € 2.000.000,00 per sinistro con limite di € 2.000.000,00 per persona lese e € 1.000.000,00 per danni a cose o animali.
5. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto.

ART. 31 **Penali**

1. Qualora il servizio non venga espletato in conformità al presente capitolato ed agli obblighi contrattualmente assunti, la stazione appaltante provvederà ad inviare all'impresa una nota, tramite PEC, nella quale si specificano gli inadempimenti accertati, con richiesta di giustificazioni, assegnando un termine per rispondere.
2. La stazione appaltante ha facoltà di applicare all'impresa una penale compresa tra € 100,00 e € 400,00 a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. E' comunque applicata la

penale nella misura massima giornaliera di € 400,00 nel caso in cui il servizio non sia effettuato o per l'impiego di personale in numero inferiore a quello eventualmente indicato nell'offerta tecnica. La penale potrà essere applicata anche per la trascuratezza del servizio espletato o per il comportamento negligente del personale addetto, previa contestazione e richiesta di giustificazioni secondo quanto indicato nel precedente comma.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 32 **Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In particolare quando ricorrono i presupposti di cui cui all'art. 108, comm 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumeo alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 31, del presente capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) il mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 33 **Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 34 **Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione

del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 35 **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le clausole previste dalla legge 1n. 36/2010 e s.m..
3. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

ART. 36 **Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente

clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/ subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Riva del Garda (TN) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

ART. 37
Spese contrattuali

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.

ART. 38
Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 49
Disposizioni anticorruzione

1. Nell’esplicitamento del servizio oggetto del presente capitolo vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”), la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 40
Norma di chiusura

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’esplicitamento dei servizi, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo.